



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

SETTORE 1°- Segreteria Generale

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. **54** del **01 ottobre 2019**

OGGETTO

APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N° 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **uno** del mese di **ottobre**, alle ore **19.00**, convocato nei modi e termini di legge, previa comunicazione al Prefetto effettuata con nota n. 40554 del 26/09/2019, si è riunito nella solita sala delle riunioni del Comune di Chiavari, in seduta pubblica – adunanza di 1° convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	P/A		P/A
1. Dott. MARCO DI CAPUA	P	12. Sig. GIORGIO CANEPA	P
2. Avv. ANTONIO SEGALERBA	P	13. Ing. ROBERTO LEVAGGI	A
3. Sig. PAOLO GARIBALDI	P	14. Dott.ssa SILVIA GARIBALDI	P
4. Sig.ra CLAUDIA BRIGNOLE	P	15. Sig.ra DANIELA COLOMBO	P
5. Dott. ALBERTO CORTICELLI	P	16. Sig. SANDRO GARIBALDI	P
6. Sig. DAVID CESARETTI	P	17. Dott. PASQUALE CAMA	P
7. Avv. FEDERICO MESSUTI	P		
8. Sig. LUCA GHIGGERI	A		
9. Dott.ssa ALICE GALLI	P		
10. Sig. STEFANO TROCAR	P		
11. Arch. GIOVANNI GIARDINI	P		

Presenti n.: 15

Assenti n.: 2

Partecipa il Segretario Generale: **Dott.ssa Orlando Concetta**.

L'**Avv. Messuti Federico** assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, comunica al Consiglio Comunale la pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N° 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, concernente l'oggetto, corredata ai sensi dell'art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 *dal parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 3 "Gestione e Programmazione Finanziaria" in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;*

VISTO il parere di regolarità contabile ex art.49 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DOPO opportuna discussione;

RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI:	n. 15
ASTENUTI:	n. 5 Cama, Silvia Garibaldi, Sandro Garibaldi, Colombo e Giardini
VOTANTI:	n. 10
FAVOREVOLI:	n. 10
CONTRARI:	n. ---

D E L I B E R A

la proposta di deliberazione riguardante:

APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N° 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

è approvata nel testo allegato.

Si dà atto che il verbale della discussione relativa all'argomento in oggetto viene depositato nell'Ufficio di Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- qualora si tratti di una quota di capitale sociale non superiore al 1%, di società bancarie di finanza etica e sostenibile così definite dall'articolo 111-bis del TUB (Testo Unico Bancario), e tale partecipazione non comporti ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

RILEVATO:

- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- che il Comune di Chiavari con propria deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 30 settembre 2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

RILEVATO:

- che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- che il Comune di Chiavari con propria deliberazione di Consiglio Comunale n° 89 del 19 dicembre 2018 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) siano previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Chiavari e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs.

n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: "*il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "*... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*"

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore III in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2018 delle società in cui il Comune di Chiavari detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **allegato A)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Messuti Federico

Firmato da:
FEDERICO MESSUTI
Codice fiscale: MSSFRC72E04F205T
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 05-04-2017 10:18:35 a: 08-05-2020 22:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 06-11-2019 11:29:46
Approvo il documento

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Orlando Concetta

Firmato da:
CONCETTA ORLANDO
Codice fiscale: RLNCCT68E52G288P
Valido da: 19-12-2018 12:00:35 a: 19-12-2021 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 07-10-2019 16:59:21
Approvo il documento

Pubblicata copia all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune dal
. . . a tutto il quindicesimo giorno successivo.

**IL FUNZIONARIO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

Chiavari, _____

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio Informativo di questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il . . . , ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del medesimo T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Chiavari, _____



COMUNE DI CHIAVARI
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE	3
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	5
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	6
4. CONCLUSIONI.....	11

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n° 41 del 30 settembre 2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota	Motivazioni della scelta
Marina Chiavari srl	DIRETTA	Esercizio in proprio e c/terzi di impianti e servizi di porti turistici	100,00	Soddisfa i requisiti del D.Lgs. 175/2016 per il mantenimento.
Iren Acqua Tigullio	DIRETTA	Gestione servizi pubblici di acquedotto	20,00	Soddisfa i requisiti del D.Lgs. 175/2016 per il mantenimento.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota
Cessione / Alienazione quote	Banca Popolare Etica	0,044
Liquidazione	----	
Fusione / Incorporazione	ATP Azienda Trasporti Provinciale S.P.A.	1,02

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda all'allegato "1" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2017 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio comunale n° 41 del 30 settembre 2017, questo Comune ha provveduto ad attivare parte delle procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Con particolare riferimento a quelle relative alla fusione di ATP spa con AMT spa l'operazione si è conclusa.

Con riferimento alla Banca Popolare Etica scarl occorre invece precisare che grazie all'emendamento legge di bilancio per il 2018, le amministrazioni pubbliche possono ora acquisire e mantenere partecipazioni, non superiori al 1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile così definite dall'articolo 111-bis del TUB (Testo Unico Bancario), senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

La norma è stata inserita nella legge di bilancio per il 2018, approvata in via definitiva il 23 dicembre 2017 e modifica il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Dlgs n. 175 del 2016) introducendo il comma 9-ter all'articolo 4.

La ricognizione effettuata per il 2019 con riferimento al 31 dicembre 2018 non prevede l'aggiornamento del piano di razionalizzazione. Il piano di razionalizzazione risulta, pertanto, privo di effetti con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Chiavari.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

Per quanto riguarda le restanti partecipazioni societarie possedute le motivazioni relative al mantenimento si riassumono nei seguenti prospetti:

N°	Dir_1
Nome	Marina Chiavari srl
Tipo Partecipazione	Diretta
Attività svolta	Esercizio per conto del Comune di impianti e servizi di porti turistici. Esercizio per conto del Comune di gestione dei parcheggi a pagamento.
% Quota	100,00
Motivazioni della scelta	
<p>La società produce servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p> <p>La gestione del porto turistico rappresenta un'attività da considerarsi imprescindibile per una città a forte vocazione turistica mentre la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento rappresenta una fondamentale attività istituzionale dell'ente.</p> <p>La gestione tramite società strumentale in house consente il sostenimento di spese limitate ai soli costi reali di funzionamento calcolati a preventivo e verificati a posteriori per ciascun esercizio. Rispetto ad una gestione esternalizzata delle due attività affidate non è posta a carico del Comune la quota di spesa generalmente connesse all'utile d'impresa.</p> <p>Con riferimento ad entrambe le gestioni affidate si evidenzia come l'utilizzo della società strumentale appaia indispensabile in quanto, per suo tramite, l'ente è in grado di svolgere le connesse funzioni in modo più efficiente: sia sotto il profilo qualitativo, che sotto quello economico.</p> <p>Dal punto di vista qualitativo il controllo diretto su un soggetto in house consente la produzione di un servizio altamente qualitativo con possibilità di intervento correttivo immediato in caso di necessità. E' fondamentale per i due servizi affidati l'assenza di costi di transazione tipici delle gestioni affidate all'esterno.</p> <p>Dal punto di vista economico oltre a quanto già precisato in termini di non necessaria remunerazione del capitale in termini di utile, soprattutto la gestione diretta dei parcheggi ha evidenziato, a livello di Piano Industriale, la possibilità di notevoli incrementi delle entrate rispetto alla precedente gestione esternalizzata.</p> <p>Con riferimento alla Marina Chiavari srl non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del TUSP.</p>	

N°	Dir_2
Nome	Iren Acqua Tigullio spa
Tipo Partecipazione	Diretta
Attività svolta	Gestione servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.
% Quota	20,00
Motivazioni della scelta	
<p>La società produce servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La valutazione scaturisce dalla considerazione della centralità del servizio idrico integrato a favore della collettività di riferimento, tenuto conto del crescente presidio scaturente da una partecipazione diretta da parte dell'Ente. Per di più trattasi di settore ampiamente regolato con un'autorità d'ambito (ATO) che governa lo svolgimento del servizio a livello provinciale.</p> <p>La gestione diretta del servizio impedirebbe il realizzarsi di importanti economie di scala e la necessità di specializzazioni non presente nel Comune.</p> <p>Dal punto di vista economico la partecipazione non comporta il sostenimento di spese. Si tratta, piuttosto, di una società che negli ultimi 5 anni ha prodotto 9,5 milioni di utili in parte ripartiti tra i soci.</p> <p>Con riferimento alla IREN spa non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del TUSP</p>	

N°	Dir_3
Nome	AMT spa
Tipo Partecipazione	Diretta
Attività svolta	Trasporto pubblico locale
% Quota	0,26
Motivazioni della scelta	
<p>Il servizio di Trasporto Pubblico Locale, per lo spostamento mediante mobilità pubblica della comunità di riferimento nell'abito del territorio comunale e nell'ambito dei comuni limitrofi, è funzionale al perseguimento delle funzioni amministrative fondamentali attribuite all'ente dalla legislazione.</p> <p>La presenza pur minimale nella compagine societaria consente all'ente di essere presente nelle assemblee e di avere comunque un rapporto privilegiato con gli organi esecutivi societari. Ciò risulta utile nella configurazione e gestione della convenzione per il Trasporto Pubblico Locale sottoscritta tra AMT e Comune di Chiavari.</p> <p>L'ipotesi secondo cui il solo Comune di Chiavari possa acquisire sul mercato un servizio di trasporto pubblico per la mobilità della comunità di riferimento, pari o simile per quantità e qualità a quello attuale, appare, con riferimento anche alla morfologia del territorio ligure e in considerazione delle economie di scala, una mera ipotesi di scuola avente costi sproporzionati rispetto a quelli sostenibili con l'affidamento assieme agli altri soci alla società partecipata.</p> <p>Con riferimento alla AMT spa non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del TUSP.</p>	

N°	Dir_3
Nome	Banca Popolare Etica scarl
Tipo Partecipazione	Diretta
Attività svolta	Destinazione del risparmio raccolto ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate.
% Quota	0,044
Motivazioni della scelta	
<p>La società produce servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p> <p>La Banca Etica affianca gli Enti Locali interessati a favorire lo sviluppo dell'innovazione sociale nei propri territori sostenendo le reti di imprese sui territori. Finanzia le start-up a vocazione sociale nei territori collaborando con incubatori di impresa.</p> <p>Banca Etica stipula con gli enti locali accordi per favorire l'accesso al credito - a condizioni vantaggiose anche grazie alle garanzie offerte dal Fondo Europeo degli Investimenti - di organizzazioni e imprese sociali che erogano servizi per conto del Comune.</p> <p>Finanzia, inoltre, le opere dei Comuni finalizzate all'efficienza e alla conversione energetica (ad esempio nell'edilizia scolastica o nell'edilizia residenziale pubblica), anche con il project financing e con le ESCO. Eroga credito anche ai partner privati del Comune impegnati in progetti di valore ambientale (es. bike sharing). Può incrementare le opportunità abitative favorendo l'acquisto della prima casa con particolare attenzione alle giovani coppie, ai lavoratori precari, grazie anche al Fondo di Garanzia ministeriale gestito dalla Consap. Può costruire strumenti finanziari dedicati che integrino eventuali risorse a fondo perduto erogate dall'amministrazione (es. "buoni casa") con il credito bancario. Sostiene anche progetti di autocostruzione e cohousing.</p> <p>Con riferimento alla Banca Popolare Etica scarl non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del TUSP.</p>	

4. CONCLUSIONI

In conclusione si confermano le valutazioni effettuate in sede di ricognizione 2018 che parzialmente modificavano le scelte effettuate con la deliberazione del Consiglio comunale n° 41 del 30 settembre 2017 di ricognizione straordinaria delle partecipazioni.

La misura di razionalizzazione legata alla fusione di ATP spa con AMT spa era stata già portata a termine.

Con riferimento alla partecipazione nella Banca Popolare Etica scarl non appare necessario e, sostanzialmente neppure opportuna la cessione della quota di proprietà. Le potenzialità di un permanere nella qualità di soci potrebbero essere sfruttate nel futuro dal Comune di Chiavari per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

In conseguenza di quanto di quanto sopra esposto si adotta un Piano Operativo di razionalizzazione che non prevede alienazioni di quote di partecipazione Allegato alla presente relazione con il n° 1).

Chiavari, 18 settembre 2019

IL DIRIGENTE

M. Trudu



Allegato 1)



COMUNE DI CHIAVARI

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI IL COMUNE
DI CHIAVARI DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016**

INDICE

<u>SCHEMA ANAGRAFICA</u>	3
<u>RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE</u>	4
<i>Ricognizione delle società a partecipazione diretta</i>	4
<i>Ricognizione delle società a partecipazione indiretta</i>	5
<i>Grafico delle relazioni tra partecipazioni</i>	6
<u>REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)</u>	7
<i>Finalità perseguite e attività ammesse Marina Chiavari srl</i>	7
<i>Finalità perseguite e attività ammesse Iren Acque Tigullio spa</i>	8
<i>Finalità perseguite e attività ammesse Azienda Mobilità e Trasporti spa</i>	9
<i>Finalità perseguite e attività ammesse Banca Popolare Etica scarl</i>	10
<i>Condizioni per la razionalizzazione Marina Chiavari srl</i>	11
<i>Condizioni per la razionalizzazione Iren Acque Tigullio spa</i>	12
<i>Condizioni per la razionalizzazione Azienda Mobilità e Trasporti spa</i>	13
<i>Condizioni per la razionalizzazione Banca Popolare Etica scarl</i>	14
<u>MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE</u>	15
<i>Mantenimento senza razionalizzazione Marina Chiavari srl</i>	15
<i>Mantenimento senza razionalizzazione Iren Acque Tigullio spa</i>	16
<i>Mantenimento senza razionalizzazione Azienda Mobilità e Trasporti spa</i>	17
<i>Mantenimento senza razionalizzazione Banca Popolare Etica scarl</i>	18
<u>AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE</u>	
Contenimento costi	19
Cessione/Alienazione quote	20
Liquidazione	21
Fusione/Incorporazione	22
Riepilogo	23

**RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

COMUNE

Denominazione Ente:

LIGURIA

Codice fiscale dell'Ente:

00592160105

L'ente ha già adottato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

DIRIGENTE RAGIONERIA

Nome:

MASSIMILIANO

Cognome:

TRUDU

Recapiti:

Indirizzo:

PIAZZA N.S. DELL'ORTO, 1

Telefono:

0185/3651

Fax:

0185/308511

Posta elettronica:

massimiliano.trudu@comune.chiavari.ge.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	% Quota di partecipazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) K	Holding pura L
Dir_1	00944640101	Marina Chiavari srl	1976	Attiva		100,00	Esercizio per conto del Comune di impianti e servizi di porti turistici. Esercizio per conto del Comune di gestione dei parcheggi a pagamento.	SI	SI	NO	NO
Dir_2	011100710993	Iren Acqua Tigullio spa	1997	Attiva		20,00	Gestione servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.	NO	NO	NO	NO
Dir_3	03783930104	AMT Azienda Mobilità e Trasporti spa	1895	Attiva		0,26	Trasporto pubblico locale	NO	NO	NO	NO
Dir_4	02622940233	Banca Popolare Etrca scarl	1999	Attiva		0,044	Produzione di servizi di pubblica utilità senza fini di lucro	NO	NO	SI	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	Denominazione società/organismo tramite G	% Quota di partecipazione società/organismo tramite H	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione I	Attività svolta J	Partecipazione di controllo K	Società in house L	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) M
Dir_1	01100710993	Iren Acqua Tigullo spa	1997	Attiva		Merina Chiavari srl	1,00	1,00	Gestione servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.	NO	NO	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dai menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

Dir_1

Denominazione società partecipata:

Marina Chiavari srl

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Esercizio per conto del Comune di impianti e servizi di porti turistici. Esercizio per conto del Comune di gestione dei parcheggi a pagamento.

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

MOTIVAZIONI

La società produce servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La gestione del porto turistico rappresenta un'attività da considerarsi imprescindibile per una città a forte vocazione turistica mentre la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento rappresenta una fondamentale attività istituzionale dell'ente.

La gestione tramite società strumentale in house consente il sostenimento di spese limitate ai soli costi reali di funzionamento calcolati a preventivo e verificati a posteriori per ciascun esercizio. Rispetto ad una gestione esternalizzata delle due attività affidate non è posta a carico del Comune la quota di spesa generalmente connesse all'utile d'impresa.

Con riferimento ad entrambe le gestioni affidate si evidenzia come l'utilizzo della società strumentale appaia indispensabile in quanto, per suo tramite, l'ente è in grado di svolgere le connesse funzioni in modo più efficiente: sia sotto il profilo qualitativo, che sotto quello economico.

Dal punto di vista qualitativo il controllo diretto su un soggetto in house consente la produzione di un servizio altamente qualitativo con possibilità di intervento correttivo immediato in caso di necessità. È fondamentale per i due servizi affidati l'assenza di costi di transazione tipici delle gestioni affidate all'esterno.

Dal punto di vista economico oltre a quanto già precisato in termini di non necessaria remunerazione del capitale in termini di utile, soprattutto la gestione diretta dei parcheggi ha evidenziato, a livello di Piano Industriale, la possibilità di notevoli incrementi delle entrate rispetto alla precedente gestione esternalizzata.

Con riferimento alla Marina Chiavari srl non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del TUSP.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_2

Denominazione società partecipata: Iren Acqua Tigullio spa

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

MOTIVAZIONI
 La società produce servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La valutazione scaturisce dalla considerazione della centralità del servizio idrico integrato a favore della collettività di riferimento, tenuto conto del crescente presidio scaturente da una partecipazione diretta da parte dell'Ente. Per di più trattasi di settore ampiamente regolato con un'autorità d'ambito (ATO) che governa lo svolgimento del servizio a livello provinciale.
 La gestione diretta del servizio impedirebbe il realizzarsi di importanti economie di scala e la necessità di specializzazioni non presente nel Comune.
 Dal punto di vista economico la partecipazione non comporta il sostenimento di spese. Si tratta, piuttosto, di una società che negli ultimi 5 anni ha prodotto 9,5 milioni di utili in parte ripartiti tra i soci.
 Con riferimento alla IREN spa non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del TUSP

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

Dir_3

Denominazione società partecipata:

AMT Azienda Mobilità e Trasporti
spa

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta: Trasporto pubblico locale

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

MOTIVAZIONI

La società produce servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Il servizio di Trasporto Pubblico Locale, per lo spostamento mediante mobilità pubblica della comunità di riferimento nell'ambito del territorio comunale e nell'ambito dei comuni limitrofi, è funzionale al perseguimento delle funzioni amministrative fondamentali attribuite all'ente dalla legislazione.

La presenza pur minimale nella compagine societaria consente all'ente di essere presente nelle assemblee e di avere comunque un rapporto privilegiato con gli organi esecutivi societari. Ciò risulta utile nella configurazione e gestione della convenzione per il Trasporto Pubblico Locale sottoscritta tra AMT e Comune di Chiavari.

L'ipotesi secondo cui il solo Comune di Chiavari possa acquisire sul mercato un servizio di trasporto pubblico per la mobilità della comunità di riferimento, pari o simile per quantità e qualità a quello attuale, appare, con riferimento anche alla morfologia del territorio ligure e in considerazione delle economie di scala, una mera ipotesi di scuola avente costi sproporzionati rispetto a quelli sostenibili con l'affidamento assieme agli altri soci alla società partecipata.

Con riferimento alla AMT spa non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del TUSP.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_4

Denominazione società partecipata: Banca Popolare Etica scarl

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Destinazione del risparmio raccolto ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate.

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Rappresenta quota inferiore all'1% del capitale sociale, di una società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima (art. 4, co. 9-ter).
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

MOTIVAZIONI
 La società produce servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
 La Banca Etica affianca gli Enti Locali interessati a favorire lo sviluppo dell'innovazione sociale nei propri territori sostenendo le reti di imprese sui territori. Finanzia le start-up a vocazione sociale nei territori collaborando con incubatori di impresa.
 Banca Etica stipula con gli enti locali accordi per favorire l'accesso al credito - a condizioni vantaggiose anche grazie alle garanzie offerte dal Fondo Europeo degli Investimenti - di organizzazioni e imprese sociali che erogano servizi per conto del Comune.
 Finanzia, inoltre, le opere dei Comuni finalizzate all'efficienza e alla conversione energetica (ad esempio nell'edilizia scolastica o nell'edilizia residenziale pubblica), anche con il project financing e con le ESCO. Eroga credito anche ai partner privati del Comune impegnati in progetti di valore ambientale (es. bike sharing). Può incrementare le opportunità abitative favorendo l'acquisto della prima casa con particolare attenzione alle giovani coppie, ai lavoratori precari, grazie anche al Fondo di Garanzia ministeriale gestito dalla Consap. Può costruire strumenti finanziari dedicati che integrino eventuali risorse a fondo perduto erogate dall'amministrazione (es. "buoni casa") con il credito bancario. Sostiene anche progetti di autocostruzione e cohousing.
 Con riferimento alla Banca Popolare Etica scarl non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del TUSP.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	20,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	5
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

Costo del personale (f)	452.479,00
Compensi amministratori	14.000,00
Compensi componenti organo di controllo	22.204,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	5.289,00
2017	3.355,00
2016	27.470,00
2015	47.979,00
2014	54.203,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	1.082.907,00
2017	944.058,00
2016	933.943,00
FATTURATO MEDIO	986.969,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2

Denominazione società partecipata: Iren Acqua Tigullio spa

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	55,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	1.669.128,00
2017	1.634.644,00
2016	3.008.713,00
2015	2.027.083,00
2014	1.980.819,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	2.681.193,00
Compensi amministratori	92.047,00
Compensi componenti organo di controllo	19.295,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	22.203.385,00
2017	22.624.898,00
2016	22.683.435,00
FATTURATO MEDIO	22.503.906,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	2.214,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	322.516,00
2017	151.807,00
2016	190.169,00
2015	125.561,00
2014	67.108,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	109.367.528,00
Compensi amministratori	56.000,00
Compensi componenti organo di controllo	82.160,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	181.105.341,00
2017	181.373.125,00
2016	176.683.454,00
FATTURATO MEDIO	179.720.640,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Destinazione del risparmio raccolto ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo - in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	276,00
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	3.287.703,00
2017	2.273.208,00
2016	4.317.890,00
2015	758.049,00
2014	3.187.558,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	17.248.879,00
Compensi amministratori	338.000,00
Compensi componenti organo di controllo	96.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	13.062.178,00
2017	13.926.138,00
2016	9.486.755,00
FATTURATO MEDIO	12.158.357,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04.1 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

N°	Dir_1
Nome	Marina Chiavari srl
Tipo Partecipazione	Diretta
Attività svolta	Esercizio per conto del Comune di impianti e servizi di porti turistici. Esercizio per conto del Comune di gestione dei parcheggi a pagamento.
% Quota	100,00
Motivazioni della scelta	
<p>La società produce servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p> <p>La gestione del porto turistico rappresenta un'attività da considerarsi imprescindibile per una città a forte vocazione turistica mentre la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento rappresenta una fondamentale attività istituzionale dell'ente.</p> <p>La gestione tramite società strumentale in house consente il sostenimento di spese limitate ai soli costi reali di funzionamento calcolati a preventivo e verificati a posteriori per ciascun esercizio. Rispetto ad una gestione esternalizzata delle due attività affidate non è posta a carico del Comune la quota di spesa generalmente connesse all'utile d'impresa.</p> <p>Con riferimento ad entrambe le gestioni affidate si evidenzia come l'utilizzo della società strumentale appaia indispensabile in quanto, per suo tramite, l'ente è in grado di svolgere le connesse funzioni in modo più efficiente: sia sotto il profilo qualitativo, che sotto quello economico.</p> <p>Dal punto di vista qualitativo il controllo diretto su un soggetto in house consente la produzione di un servizio altamente qualitativo con possibilità di intervento correttivo immediato in caso di necessità. E' fondamentale per i due servizi affidati l'assenza di costi di transazione tipici delle gestioni affidate all'esterno.</p> <p>Dal punto di vista economico oltre a quanto già precisato in termini di non necessaria remunerazione del capitale in termini di utile, soprattutto la gestione diretta dei parcheggi ha evidenziato, a livello di Piano Industriale, la possibilità di notevoli incrementi delle entrate rispetto alla precedente gestione esternalizzata.</p> <p>Con riferimento alla Marina Chiavari srl non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del TUSP.</p>	

04.2 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

N°	Dir_2
Nome	Iren Acqua Tigullio spa
Tipo Partecipazione	Diretta
Attività svolta	Gestione servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.
% Quota	20,00
Motivazioni della scelta	
<p>La società produce servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La valutazione scaturisce dalla considerazione della centralità del servizio idrico integrato a favore della collettività di riferimento, tenuto conto del crescente presidio scaturente da una partecipazione diretta da parte dell'Ente. Per di più trattasi di settore ampiamente regolato con un'autorità d'ambito (ATO) che governa lo svolgimento del servizio a livello provinciale.</p> <p>La gestione diretta del servizio impedirebbe il realizzarsi di importanti economie di scala e la necessità di specializzazioni non presente nel Comune.</p> <p>Dal punto di vista economico la partecipazione non comporta il sostenimento di spese. Si tratta, piuttosto, di una società che negli ultimi 5 anni ha prodotto 9,5 milioni di utili in parte ripartiti tra i soci.</p> <p>Con riferimento alla IREN spa non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del TUSP</p>	

04.3 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

N°	Dir_3
Nome	AMT spa
Tipo Partecipazione	Diretta
Attività svolta	Trasporto pubblico locale
% Quota	0,26
Motivazioni della scelta	
<p>Il servizio di Trasporto Pubblico Locale, per lo spostamento mediante mobilità pubblica della comunità di riferimento nell'ambito del territorio comunale e nell'ambito dei comuni limitrofi, è funzionale al perseguimento delle funzioni amministrative fondamentali attribuite all'ente dalla legislazione.</p> <p>La presenza pur minimale nella compagine societaria consente all'ente di essere presente nelle assemblee e di avere comunque un rapporto privilegiato con gli organi esecutivi societari. Ciò risulta utile nella configurazione e gestione della convenzione per il Trasporto Pubblico Locale sottoscritta tra AMT e Comune di Chiavari.</p> <p>L'ipotesi secondo cui il solo Comune di Chiavari possa acquisire sul mercato un servizio di trasporto pubblico per la mobilità della comunità di riferimento, pari o simile per quantità e qualità a quello attuale, appare, con riferimento anche alla morfologia del territorio ligure e in considerazione delle economie di scala, una mera ipotesi di scuola avente costi sproporzionati rispetto a quelli sostenibili con l'affidamento assieme agli altri soci alla società partecipata.</p> <p>Con riferimento alla AMT spa non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del TUSP.</p>	

04.4 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

N°	Dir_3
Nome	Banca Popolare Etica scarl
Tipo Partecipazione	Diretta
Attività svolta	Destinazione del risparmio raccolto ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate.
% Quota	0,044
Motivazioni della scelta	
<p>La società produce servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p> <p>La Banca Etica affianca gli Enti Locali interessati a favorire lo sviluppo dell'innovazione sociale nei propri territori sostenendo le reti di imprese sui territori. Finanzia le start-up a vocazione sociale nei territori collaborando con incubatori di impresa.</p> <p>Banca Etica stipula con gli enti locali accordi per favorire l'accesso al credito - a condizioni vantaggiose anche grazie alle garanzie offerte dal Fondo Europeo degli Investimenti - di organizzazioni e imprese sociali che erogano servizi per conto del Comune.</p> <p>Finanzia, inoltre, le opere dei Comuni finalizzate all'efficienza e alla conversione energetica (ad esempio nell'edilizia scolastica o nell'edilizia residenziale pubblica), anche con il project financing e con le ESCO. Eroga credito anche ai partner privati del Comune impegnati in progetti di valore ambientale (es. bike sharing). Può incrementare le opportunità abitative favorendo l'acquisto della prima casa con particolare attenzione alle giovani coppie, ai lavoratori precari, grazie anche al Fondo di Garanzia ministeriale gestito dalla Consap. Può costruire strumenti finanziari dedicati che integrino eventuali risorse a fondo perduto erogate dall'amministrazione (es. "buoni casa") con il credito bancario. Sostiene anche progetti di autocostruzione e cohousing.</p> <p>Con riferimento alla Banca Popolare Etica scarl non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del TUSP.</p>	

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
- (c):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (d):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (e):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:	<input type="text"/>	(a)	Quota di partecipazione detenuta:	<input type="text"/>	(b)
Denominazione società partecipata:	<input type="text"/>	(c)	Quota di partecipazione da cedere/alienare:	<input type="text"/>	(d)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Diretta"/>				(e)
Attività svolta:	<input type="text"/>				(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
- (c):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (d):** Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
- (e):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (f):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (g):** Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N° 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il sottoscritto, Dirigente del Settore GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa.

Organo: Consiglio Comunale
Num. Proposta: 1690

Addì, 19.09.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DOTT. MASSIMILIANO TRUDU

Firmato da:
Massimiliano Trudu
Codice fiscale: TRDMSM67R22B354D
Ruolo: Dirigente
Valido da: 24-02-2017 02:00:00 a: 25-02-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 19-09-2019 09:17:37
Approvo il documento

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- qualora si tratti di una quota di capitale sociale non superiore al 1%, di società bancarie di finanza etica e sostenibile così definite dall'articolo 111-bis del TUB (Testo Unico Bancario), e tale partecipazione non comporti ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

RILEVATO:

- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- che il Comune di Chiavari con propria deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 30 settembre 2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

RILEVATO:

- che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma

- 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che il Comune di Chiavari con propria deliberazione di Consiglio Comunale n° 89 del 19 dicembre 2018 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) siano previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Chiavari e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività

prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *“ il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.**”*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore III in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2018 delle società in cui il Comune di Chiavari detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede l'adozione di un uovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

Settore Gestione Programmazione Finanziaria

OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N° 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il sottoscritto, Dirigente del Settore Finanziario esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Organo: Consiglio Comunale
Num. Proposta: 1690

Addì 19.09.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. MASSIMILIANO TRUDU

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato da:
Massimiliano Trudu
Codice fiscale: TRDMSM67R22B354D
Ruolo: Dirigente
Valido da: 24-02-2017 02:00:00 a: 25-02-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 19-09-2019 09:20:46
Approvo il documento

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- qualora si tratti di una quota di capitale sociale non superiore al 1%, di società bancarie di finanza etica e sostenibile così definite dall'articolo 111-bis del TUB (Testo Unico Bancario), e tale partecipazione non comporti ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

RILEVATO:

- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- che il Comune di Chiavari con propria deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 30 settembre 2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

RILEVATO:

- che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma

- 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che il Comune di Chiavari con propria deliberazione di Consiglio Comunale n° 89 del 19 dicembre 2018 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) siano previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Chiavari e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività

prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *“ il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”***

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore III in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2018 delle società in cui il Comune di Chiavari detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede l'adozione di un uovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CHIAVARI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n.55 del 24 Settembre 2019

VERBALE IN ORDINE ALLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.16 GIUGNO 2017 N.100.

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di Settembre a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Chiavari, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.37 del 27 luglio 2018 nelle persone dei Signori:

Dott. Diego Maggio Presidente

Dott. Giuseppe Sanguineti Membro

Dott. Giovanni Passalacqua Membro

Richiamato l'art. 239, c.1, lettera b), n.2 del D.Lgs.n.267/2000, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di ogni altro elemento utile; esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 1690 del 19 Settembre 2019, in ordine alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche dirette ed indirette ex articolo 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100, trasmessa dal Servizio Finanziario ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 per l'annualità 2019 che non prevede l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione delle partecipazioni stesse;

Visti

- la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30 settembre 2017 avente ad oggetto la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune a detta data, con l'analisi della rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento, con la verifica delle fattispecie di cui all'articolo 4 del TUPS, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5 (commi 1 e 2) o l'accadimento delle ipotesi di cui all'articolo 20 comma 2 TUPS;

- relativamente alle partecipazioni detenute nelle società Marina Chiavari srl ed Iren Acqua Tigullio, con una quota sociale rispettivamente del 100% e del 20% del capitale sociale, la previsione del loro mantenimento senza l'adozione di alcun intervento di razionalizzazione, mentre per le partecipazioni in Banca Popolare Etica e ATP Azienda provinciale trasporti Spa, con una quota sociale rispettivamente dello 0,044 % e dello 1,02% del capitale sociale, la previsione dell'adozione delle rispettive manovre di razionalizzazione, quali la cessione/alienazione della quota nel primo caso e la fusione e l'incorporazione della società nel secondo;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 19 dicembre 2018, avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni per l'annualità 2018, con quale il comune di Chiavari, in relazione alla partecipazione detenuta nella società ATP azienda provinciale trasporti spa, ha dato atto che è stata realizzata la fusione tra ATP Spa AMT Spa per cui nessuna misura di razionalizzazione doveva essere assunta e con riferimento alla partecipazione nella società Banca Etica scral ha richiamato l'emendamento della legge di bilancio 2018 che ha introdotto il comma 9 ter all'articolo 4 TUPS, per il quale le amministrazioni pubbliche possono ora acquisire e mantenere partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile come definite dall'articolo 111 bis del TUB (Testo Unico Bancario), senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima;

I pareri del Dirigente del Settore Servizi Finanziari del 16.09.2019 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis del T.U.18/08/2000 n.267

Visto il D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.Lgs.n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti

Esprime

All'unanimità parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione n. 1690 di Consiglio Comunale del 19 settembre 2019 di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Diego Maggio	Presidente	F.to digitalmente
Dott. Giuseppe Sanguineti	Membro	F.to digitalmente
Dott. Giovanni Passalacqua	Membro	F.to digitalmente